Allegato 4

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano:

Sotto sezione: Piano triennale del fabbisogno del personale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 89 D. Lgs. n. 267/2000 il quale, al comma 5, prevede testualmente "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari";
- l'art. 91 D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita "1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente;
- l'art. 48 D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco;
- l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- L'art. 6 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il quale, ai commi 2 e 3, dispone "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";

VISTO il nuovo CCNL funzioni locali 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;

VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo definiscono, per le amministrazioni pubbliche, una metodologia operativa di orientamento nella predisposizione del Piano triennale del fabbisogno del personale da adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore; in particolare, gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ATTESO che il Piano triennale di Fabbisogno di personale, come indicato nelle suddette Linee guida, deve essere definito in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell'ente, nonché definito in armonia con gli obiettivi fissati nel ciclo della performance;

ATTESO altresì che il concetto di fabbisogno del personale implica un'attività di analisi sotto un duplice profilo riferito sia alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla missione dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sia alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa ed agli obiettivi da realizzare;

CONSTATATO inoltre che l'articolo 6 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 D. Lgs. n. 175/2017 ha introdotto elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica non più intesa quale contenitore rigido dal quale partire per la definizione del PTFP e in grado di condizionare le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, ma come valore finanziario di spesa potenziale massima finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze dell'ente (entro il quale va ricompresa la spesa del personale in servizio e quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'art. 20, co. 3, D. lgs. n. 75/2017);

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. decreto crescita), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che, all'articolo 33, dispone un nuovo regime assunzionale per regioni a statuto ordinario e comuni;

VISTO, in particolare, l'art. 33 del sopra richiamato decreto il quale, al comma 2 stabilisce: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere

aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

VISTO il decreto attuativo del 17.03.2020 del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in vigore dal 20.04.2020 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, e le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la Circolare n. 1374 del 08/06/2020 emanata dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero delle Finanze e dell'Interno che detta line di indirizzo e interpretative delle novelle normative introdotte dal citato D.L. 34/2019 e dal DPCM attuativo del 17/03/2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 29.06.2023 con la quale:

• si è preso atto dell'assegnazione delle risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato a valere sull'art. 50 bis DL n. 189/2016 e sulle economie del Dpcm 09.10.2021", disposta con Decreto n. 4 del 26.06.2023 del Vice Commissario del Governo – Presidente della Regione Umbria ad oggetto: "Eventi sismici 2016. Ripartizione per l'anno 2023 delle risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato a valere sull'art. 50 bis DL n. 189/2016 e sulle economie del Dpcm 09.10.2021", come segue:

COMUNE DI CASCIA

IMPORTO ART	50	BIS	IMPORTO	2023	IMPORTO TOTALE ANNO
ANNO 2023			INTEGRAZIONE		2023
€ 542.640,	00		ECONOMIE DPCM 09.10	0.2021	€ 687.344,00
			€ 144.704,00		

• è stata disposta nelle more del procedimento di aggiornamento del fabbisogno triennale del personale 2023/2025 e della necessaria variazione da apportare al bilancio di previsione 2023/2025, la proroga fino al 31.12.2023 del contratto di lavoro del personale assunto a tempo determinato attualmente in servizio, ricompreso nell'Ordinanza n. 2 del 01.09.2022 che ne ripartiva le risorse complessive, e che non siano interessate dai processi di stabilizzazione in corso per l'anno 2022;

VISTO l'art. 3, comma 2, del d.l. 11.012023, n. 3 dell'11.01.2023, convertito in legge 10.03.2023, n. 21, recante modifiche all'art. 57 comma 2bis del d.l. 104/2020 disponendo che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

PRESO atto che la ripartizione delle risorse per l'anno 2023, a valere sull'art. 50 bis DL n. 189/2016 e sulle economie del Dpcm 09.10.2021, consente l'assunzione a tempo determinato, ex art. 50 bis del d.l. 189/2016, di ulteriori unità di personale;

ATTESO che è, pertanto, intendimento dell'Amministrazione comunale procedere all'assunzione, ex art. 50 bis del d.l. 189/2016, a tempo pieno e determinato, fino al 31.12.2023, delle seguenti unità di personale:

- n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
- n. 3 Istruttori Amministrativo-Contabili Area degli Istruttori

VISTO che ai sensi dell'art. 50 bis, comma 1, del l d.l. 17.10.2016, n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31.05.2010, n. 78, ulteriori unità di personale;

RITENUTO, pertanto, di prevedere nel fabbisogno del personale 2023/2025 – Piano Occupazionale 2023:

- ➤ la proroga al 31.12.2023 della scadenza di tutti i contratti di lavoro individuali in essere, relativi al personale assunto a tempo determinato ex art. 50 bis del d.l. 189/2016 art. 50 bis del d.l. 189/2016 e Ordinanza PNC n. 17/2022) di cui cinque unità ex categoria D e dieci unità ex categoria C,
- l'assunzione, ex art. 50 bis del d.l. 189/2016, a tempo pieno e determinato, fino al 31.12.2023, delle seguenti unità di personale:
 - n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
 - n. 3 Istruttori Amministrativo-Contabili Area degli Istruttori

VISTO che l'art. 31 bis del d.l. 152/2021, convertito in legge 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni volte al rafforzamento degli organici dei comuni interessati dall'attuazione dei progetti previsti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza tra cui:

- Comma 1 : Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- ✓ Comma 5: al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."

✓ Comma 6 - Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ACCERTATO che il Comune di Cascia risulta assegnatario di fondi vincolati per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e precisamente:

1)SUBMISURA A3.1 (rigenerazione urbana)Via Roma ripavimentazione e realizzazione della connessione pedonale con il Vile di Santa Rita per un importo di € 1.200.000,00;

2)SUBMISURA A4.5 (strade comunali) miglioramento accessibilita' e sicurezza idrogeologica Via Tintarella € 405.000,00;

3)SUBMISURA A3.3 (percorsi e cammini) Ciclovia di S.Rita-L'itinerario tra turismo e devozione per un importo di € 2.582.291,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 02.02.2022 con la quale :

✓ Ha determinato la spesa aggiuntiva in € 116.390,16, calcolata secondo il procedimento di cui al citato comma 1 del d.l. 152 che di seguito si illustra:

ENTRATE CORRENTI

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

ENTRATE CORRENTI	2020	2019	2018	MEDIA
ENTRATA TIT.1	2.304.151	2.110.121	2.536.171	2.316.814
ENTRATA TIT.2	3.119.249	3.286.225	3.759.413	3.388.296

ENTRATA TIT.3	1.018.034	838.560	2.007.085	1.287.893
FCDE bilancio di previsione anno				526.883
2020				520.000
	6.441.434	6.234.906	8.302.669	6.466.120

Percentuale da applicare per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti : 1,8% - Spesa aggiuntiva massima: € 116.390,16

- ✓ ha ritenuto utile e necessario utilizzare in pieno il margine disponibile come spesa aggiuntiva per l'assunzione a tempo determinato delle figure professionali previste dal DL 152/2021 per l'importo riveniente dal calcolo effettuato in premessa pari ad € 116.390,16 annui;
- ✓ ha dato atto che a fronte dell'importo complessivo di € 116.390,16 corrisponde l' utilizzo di tre unità di personale, al di fuori della dotazione organica, cat. D, posizione economica D1 a tempo pieno e determinato di profilo tecnico/amministrativo-giuridico, secondo la spesa stimabile in applicazione del vigente CCNL dei dipendenti degli EELL;
- ✓ ha stabilito che l'assunzione delle figure professionali indicate al punto precedente avverrà <u>esclusivamente</u> a seguito dell'ammissione a contributo per il totale della somma richiesta; in caso di ammissione a contributo per importi parziali il Comune si riserva il diritto di modulare l'utilizzo del personale a concorrenza della spesa ammessa in deroga;
- ✓ ha rinviato l'aggiornamento del fabbisogno del personale e piano annuale all'esito della richiesta di ammissione al finanziamento della spesa;

VISTO il Dpcm 30.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 43 del 20.02.2023 "Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR" da cui risulta, a favore del Comune di Cascia, la seguente assegnazione al Ministero dell'Interno:

Contributo da corrispondere al comune di Cascia distinto per ciascuna annualità del fondo

Unità di personale	2022	2023	2024	2025	2023
n. 3 categoria D	38.104,11	114.000,00	114.000,00	114.000,00	28.109,59

RITENUTO, pertanto, di prevedere nel fabbisogno del personale 2023/2025 – Piano Occupazionale 2023 – le seguenti assunzioni a tempo pieno e determinato, ex art. 31 bis del d.l. 06.11.2021, n.152, – finalizzate al supporto nella gestione dei progetti finanziati con fondi PNRR, per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 marzo 2026:

- ✓ un Esperto Amministrativo Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
 - a) Progetto ciclovia S.Rita 2[^] stralcio Itinerario tra turismo e Devozione

✓ due Ingegneri o Architetti - Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)

- b) Progetto miglioramento accessibilità e sicurezza idrogeologica via della Tintarella
- c) Progetto Via Roma: ripavimentazione e realizzazione della connessione pedonale con Via S. Rita

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

PRESO ATTO che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

RILEVATO altresì che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

DATO ATTO che:

- il Comune di Cascia, alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Cascia, alla data del 31/12/2022, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di programmazione Semplificato per il triennio 2023-2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29.12.2022, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 102 del 03.08.2022 con cui si è proceduto all'approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), del l Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024;
- n. 127 del 02.09.2022 con la quale si è proceduto all'aggiornamento del Piano Integrato di attività e Organizzazione Sezione 3 Organizzazione e capitale umano Sottosezione: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022- 2024 Piano occupazionale 2022 a seguito dell'Ordinanza del Vice-Commissario per l'Umbria n. 2 del 01.09.2022., trasmessa con nota pec acquisita al protocollo generale dell'ente in data 02.09.2022, al n.11922, con cui, per effetto delle modifiche all'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e del decreto del commissario n. 376/2022, è stata disposta la ripartizione, tra i Comuni interessati dal sisma, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato tenendo conto delle risultanze del Comitato istituzionale del 31.08.2022,
- n. 160 del 24.11.2022 con la quale è stata aggiornata nuovamente la Sottosezione: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022- 2024 Piano occupazionale 2022 del Piano Integrato di attività e Organizzazione Sezione 3 Organizzazione e capitale umano Sottosezione;

- n. 42 del 22.03.2023 con la quale è stata aggiornata la Sottosezione: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023- 2025 Piano occupazionale 2023 del Piano Integrato di attività e Organizzazione Sezione 3 Organizzazione e capitale umano Sottosezione, prevedendo l'assunzione a tempo determinato e parziale al 33,33% mediante contratto di somministrazione lavoro, di un esecutore amministrativo Area operatori Esperti (ex categoria B posizione economica B1) limitatamente al periodo aprile giugno 2023 per un totale di 156 ore distribuite su tre giorni settimanali esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali;
- n. 55 del 28.04.2023 con la quale è stata aggiornata la Sottosezione: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023- 2025 Piano occupazionale 2023 del Piano Integrato di attività e Organizzazione Sezione 3 Organizzazione e capitale umano Sottosezione, come di seguito indicato:

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023 STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 50 BIS D.L. 189/2016

CATEGORIA GIURIDICA	POSTI FULL/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO ART. 20, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 75/2017
D	2	08.08.2022 14.10.2022
С	3	10.09.2022 10.09.2022 02.03.2023
С	1	02.12.2022
С	1	03.02.2023
	D C	GIURIDICA FULL/TIME D 2 C 3 C 1

ATTESO che questo Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:

- ha rispettato, nell'anno precedente, la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;
- ha approvato il bilancio di previsione 2023/2053 e il rendiconto di gestione 2022 e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche le relative informazioni;
- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21.06.2011 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con deliberazione della giunta comunale n. 77 del 14.06.2021;

- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2022;
- ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni assunte dalla giunta comunale:

- n. 56 del 28.04.2023 relativa alla ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;
- n. 57 del 128.04.2023 relativa all'approvazione del Piano delle azioni positive 2023-2025;

DATO ATTO che la dotazione organica al 31.12.2022 è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

	Categoria	Posti a tempo pieno	Posti part-time
Profilo			-
Ausiliario	A	1	
Esecutore	В		1
Collaboratore	B3	6	
Istruttore	С	15	
Istruttore Direttivo	D	4	
TOTALE		26	1

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (EX ART. 50 BIS D.L. 50/2016)

	Categoria	Posti a tempo
Profilo		pieno
Istruttore	С	10
Istruttore	D	5
Direttivo		
TOTALE		15

PRECISATO che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni autonomi e locali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

DELIBERA

DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025 e il relativo piano occupazionale 2023-Sezione 3:Organizzazione e capitale umano - Sotto sezione: Piano triennale del fabbisogno del personale, come segue:

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2023:

- proroga al 31.12.2023 della scadenza di tutti i contratti di lavoro individuali in essere, relativi al personale assunto a tempo determinato ex art. 50 bis del d.l. 189/2016 art. 50 bis del d.l. 189/2016 e Ordinanza PNC n. 17/2022) di cui cinque unità ex categoria D e dieci unità ex categoria C,
- > assunzioni, ex art. 50 bis del d.l. 189/2016, a tempo pieno e determinato, fino al 31.12.2023, delle seguenti unità di personale:
 - n. 1 Istruttore Tecnico Direttivo Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
 - n. 3 Istruttori Amministrativo-Contabili Area degli Istruttori
- ➤ assunzioni a tempo pieno e determinato ex art. 31 bis del d.l. 06.11.2021, n.152 per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 marzo 2026, finalizzate al supporto nella gestione dei progetti finanziati con fondi PNRR:
- un Esperto Amministrativo Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
- a) Progetto ciclovia S.Rita 2[^] stralcio Itinerario tra turismo e Devozione
- due Ingegneri o Architetti Area dei Funzionari e della elevata qualificazione (ex categoria D)
- b) Progetto miglioramento accessibilità e sicurezza idrogeologica via della Tintarella
- c) Progetto Via Roma: ripavimentazione e realizzazione della connessione pedonale con Via S. Rita

DI DARE ATTO che:

- la spesa derivante dal presente atto trova copertura:
- nei fondi assegnati al Comune di Cascia con Decreto n. 4 del 26.06.2023 del Vice Commissario del Governo Presidente della Regione Umbria per un importo di € 687.344,00 riferito all'anno 2023;
- nel contributo assegnato con d.p.c.m. del 30.12.2022 così ripartito:
 - o anno 2022 € 38.104,11
 - o anni 2023 2024 e 2025 € 114.000 per ciascun anno
 - o anno 2026 € 28.109,59
- con successiva deliberazione verrà approvata in via d'apposita variazione al bilancio di previsione 2023/2025

DI PRECISARE che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

DI PUBBLICARE il presente Programma Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale" – "Dotazione Organica";

DI TRASMETTERE il contenuto del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 21/5/2018;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4[^] comma – del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.